

PROVVEDIMENTO N. 2918 DEL 29 LUGLIO 2011**CONTRIBUTO DI VIGILANZA PER L'ANNO 2011 A CARICO DEGLI ISCRITTI NEL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI E NEL RUOLO DEI PERITI ASSICURATIVI: TERMINI E MODALITÀ PER IL PAGAMENTO****L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO**

VISTO il D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare: a) l'art. 109 concernente l'istituzione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e l'art. 336 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari assicurativi e riassicurativi; b) l'art. 157 concernente l'istituzione del Ruolo dei periti assicurativi e l'art. 337 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte dei periti assicurativi;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e all'art. 183 (regole di comportamento) del citato D.Lgs. n. 209/2005;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, concernente la disciplina dell'attività peritale di cui al Titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo VI (Disciplina dell'attività peritale), del citato D.Lgs. n. 209/2005;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 175 del 29 luglio 2011, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP per l'anno 2011 dagli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti nel RUI e dai periti assicurativi iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi demandando all'ISVAP l'individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;

DISPONE**Art. 1**
(Ambito di applicazione)

1. Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi e riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI e i periti assicurativi iscritti nel relativo Ruolo alla data del 30 maggio 2011.

Art. 2
(Misura del contributo)

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. del 27 giugno 2011 la misura del contributo a carico degli intermediari assicurativi e riassicurativi è stabilita come segue:

- a) sezione A (agenti di assicurazione)
 - a1) persone fisiche € 65,00
 - a2) persone giuridiche € 295,00

- b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)
 - b1) persone fisiche € 65,00
 - b2) persone giuridiche € 295,00

- c) sezione C (produttori diretti) € 19,00

- d) sezione D (banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane-Divisione Bancoposta)
 - d1) banche con raccolta premi superiore a 1 miliardo di euro e Poste Italiane € 10.000,00
 - d2) banche con raccolta premi da 100 milioni a 1 miliardo di euro € 9.200,00
 - d3) banche con raccolta premi da 10 a 99 milioni di euro € 6.900,00
 - d4) banche con raccolta premi da 1 a 9 milioni di euro € 5.750,00
 - d5) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM. € 2.300,00

2. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. del 27 giugno 2011 la misura del contributo a carico dei periti assicurativi è stabilita in € 50,00.

Art. 3
(Termini e modalità di pagamento)

1. Gli intermediari e i periti effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento.
2. Gli intermediari (ad eccezione delle banche) iscritti nelle sezioni A, B, D del RUI e i periti iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi, effettuano il pagamento esclusivamente con le seguenti modalità:
 - 1) presso gli uffici postali, utilizzando il bollettino postale precompilato allegato all'avviso di pagamento che la società Itariscossioni s.r.l., incaricata della riscossione dei contributi, provvede a inoltrare all'indirizzo di residenza di ciascun intermediario e perito;
 - 2) con carta di credito, via *internet* tramite il sito www.italriscossioni.it, nella pagina "pagamento e servizi *on line*", utilizzando, per l'accesso, il proprio codice fiscale/partita IVA (<http://www.italriscossioni.it/login.aspx>);
 - 3) mediante bonifico bancario, utilizzando il modulo precompilato allegato all'avviso di pagamento; il modulo precompilato e i dati necessari per effettuare l'ordine di bonifico tramite *home banking*, sono altresì scaricabili via *internet* dal sito www.italriscossioni.it, nella pagina "pagamento e servizi *on line*", utilizzando, per l'accesso, il proprio codice fiscale/partita IVA (<http://www.italriscossioni.it/login.aspx>).
3. Le banche iscritte nella sezione D del RUI effettuano il pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario secondo le modalità indicate nell'avviso di pagamento che la società

Italriscossioni s.r.l., incaricata della riscossione dei contributi, provvede ad inoltrare all'indirizzo della sede legale di ciascuna banca. Il modulo precompilato dell'ordine di bonifico è comunque scaricabile dal sito www.italriscossioni.it, nella pagina "pagamento e servizi *on line*" utilizzando, per l'accesso, il codice fiscale/partita IVA (<http://www.italriscossioni.it/login.aspx>).

4. Le istruzioni per il pagamento dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti nella sezione C del RUI saranno comunicate, con apposito avviso, direttamente alle imprese che se ne avvalgono.
5. In caso di mancato ricevimento dell'avviso di pagamento, gli intermediari e i periti potranno comunque acquisire i dati necessari per effettuare il versamento collegandosi al sito www.italriscossioni.it, nella pagina "pagamento e servizi *on line*".
6. I pagamenti che saranno effettuati per importi o modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di legge.

Art. 4

(Cancellazione dal RUI / Ruolo - Riscossione coattiva)

1. In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, **decorsi 60 giorni dal termine di pagamento**, l'ISVAP avvia, previa apposita diffida, la procedura di cancellazione dal RUI e dal Ruolo dei periti assicurativi, rispettivamente ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera e) e dell'art. 159, comma 1, lettera e) del D.Lgs.209/2005.
2. Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi degli artt. 336, comma 3, e 337, comma 4, del D.Lgs.209/2005.

Art. 5

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino dell'ISVAP ed è reso disponibile sul sito internet dell'Autorità (www.isvap.it).

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)